



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 3 agosto 2016

AGLI UFFICI DELLE DOGANE TUTTI

LORO SEDI

e, p.c.

ALLE DIREZIONI REGIONALI,
INTERREGIONALI, INTERPROVINCIALE

LORO SEDI

ALLA DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE
PER L'INNOVAZIONE

SEDE

Prot: 77251/ ru

Rif.

Allegati: 1

OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale – art. 89.5 CDU. Modello di decisione.

Come noto il 1° giugno u.s. è stato pubblicato¹ il modello di domanda che gli operatori devono utilizzare per chiedere all'Autorità doganale l'autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale. Il cennato documento è stato elaborato sulla base delle specifiche sui requisiti comuni in materia di dati, contenute negli allegati dei Regolamenti (UE) nn. 2446 e 2447, entrambi del 2015.

Seguendo lo stesso metodo di elaborazione, è stato predisposto l'allegato **modello di decisione** (all. 1) **che gli Uffici delle dogane dovranno adottare al termine della fase istruttoria finalizza alla verifica dei requisiti/condizioni sottesi all'autorizzazione in argomento.** Ciò, per la necessaria uniformità di azione - formale e sostanziale - su tutto il territorio nazionale nonché per garantire sin d'ora l'aderenza delle autorizzazioni di specie allo schema che sarà trasposto nel sistema informatizzato delle decisioni, per taluni aspetti, e nel sistema per la gestione informatizzata delle garanzie, per altri.

Si chiarisce che il suddetto modello costituisce un *fac-simile* e viene diffuso in formato word al fine di consentirne la lavorazione, necessaria per adeguare il contenuto del provvedimento autorizzatorio all'istanza di parte e/o agli esiti dell'istruttoria espletata. Il contenuto dello stesso, infatti, è idealmente riferito all'ipotesi di una istanza per la costituzione di una garanzia globale spendibile in Italia, accolta in ogni sua parte dall'Ufficio delle dogane che adotta la decisione, e pertanto andrà adattato al caso concreto.

Resta quindi inteso che non dovranno essere stralciate/modificate ma, se del caso, integrate², sia la prima parte della decisione – i c.d. “considerando” – sia la

¹ il modello è rinvenibile nella sezione dedicata al Codice doganale dell'Unione, sia nella intranet che sul sito internet dell'Agenzia.

² ad esempio, nel caso di un'autorizzazione che accoglie parzialmente la richiesta di parte è necessario integrare il provvedimento con la menzione dell'esercizio del diritto ad essere ascoltati e della valutazione effettuata sulle (eventuali) osservazioni presentate dal richiedente la garanzia globale.

parte dispositiva finale in cui vengono specificati gli obblighi del soggetto titolare dell'autorizzazione, la data di inizio validità e il diritto a ricorrere. Parimenti con riguardo alla parte centrale del dispositivo (importo di riferimento, efficacia territoriale, finalità), dove dovrà procedersi alla compilazione delle informazioni relative agli aspetti sostanziali della garanzia globale autorizzata, sulla base delle evidenze emerse dall'istruttoria condotta da codesti Uffici delle dogane.

E' bene evidenziare che per quanto attiene specificamente al **riconoscimento del beneficio della riduzione e/o esonero dal prestare garanzia**, il contenuto del provvedimento si differenzierà a seconda dello scenario sottoposto alla valutazione di codesti Uffici doganali. Infatti, come già sottolineato nella circolare 8/D del 2016 e ribadito in occasione del positivo confronto svolto in modalità di videoconferenza con codeste strutture territoriali, una delle novità introdotte in materia dal codice è la possibilità riconosciuta all'operatore economico di costituire una garanzia spendibile anche in altri paesi della UE (art. 89.2 CDU). In tal caso poiché l'importo di riferimento della garanzia deve coprire dazi e altri oneri³ per espressa disposizione unionale, l'operatore economico evidenzierà una tal richiesta nell'istanza⁴ (quadro F/5) e l'Ufficio doganale⁵ provvederà al riconoscimento del beneficio della riduzione e/o esonero con il provvedimento che autorizza la costituzione della garanzia globale, subordinatamente alla verifica delle condizioni previste dall'art. 95 CDU - secondo o terzo punto a seconda se trattasi di debiti doganali potenziali o sorti - sia per i dazi che per gli altri oneri.

Diversamente, nel caso di garanzia globale spendibile solo in Italia, poiché il codice precisa che essa "*copre almeno il dazio*"⁶, l'intero processo per il riconoscimento del beneficio alla riduzione e/o esonero seguirà due binari distinti. Infatti mentre per gli altri oneri dovrà seguirsi il consueto *modus operandi*⁷, per i dazi la richiesta di una riduzione e/o esonero sarà specificata dal richiedente nella domanda per la costituzione di una garanzia globale (quadro F/5) e l'Ufficio delle dogane riconoscerà il beneficio nell'ambito del provvedimento di autorizzazione alla garanzia globale, subordinatamente alla verifica delle condizioni fissate dall'art. 95 (2) e/o (3) CDU.

Con riguardo invece alla **numerazione da assegnare alla decisione adottata** (ossia, all'autorizzazione alla costituzione della garanzia globale), si rappresenta

Altresì, nel caso di istanza per una garanzia globale spendibile nella UE, dovranno inserirsi i pertinenti riferimenti nonché essere indicate le procedure di consultazioni attivate con le Autorità doganali degli altri SSMM e le risultanze acquisite; ecc.

³ Fiscalità interna

⁴ di autorizzazione alla garanzia globale.

⁵ Previa attivazione della procedura di consultazione (art. 14 RE) con gli SSMM interessati.

⁶ Quindi, l'obbligatorietà della garanzia per gli altri oneri è lasciata alla autonoma determinazione dello Stato membro. In Italia, l'obbligatorietà di una cauzione per tutti i diritti doganali è sancita dal TULD.

⁷ il richiedente dovrà presentare apposita istanza – in corso di pubblicazione con il contenuto adeguato al nuovo quadro giuridico - per il riconoscimento dell'esonero ex art. 90 TULD e l'Ufficio delle dogane, sussistendone le condizioni, autorizzerà l'accesso al beneficio con un provvedimento autonomo. Qualora il soggetto sia già in possesso di una tale autorizzazione (ancora valida e non seggetta a riesame se riferita alla sola fiscalità interna e non anche ai dazi), potrà chiedere di utilizzarla per la garanzia globale che si sta processando.

che la Direzione centrale tecnologie per l'innovazione, in vista dell'informatizzazione dei processi decisionali delineati da codice, sta definendo istruzioni applicabili a tutte le tipologie di decisioni.

Nelle more, attesa l'esigenza manifestata da talune strutture territoriali di dover procedere nell'adozione di decisioni in materia di garanzia globale, e considerata altresì la necessità di conferire alle stesse una numerazione uniforme ed esclusiva su tutto il territorio nazionale, che ne consenta l'agevole gestione⁸, il numero di riferimento della decisione in materia di garanzie dovrà essere così strutturato:

IT CGU (AAAA) (123456) N (1)

IT: codice identificativo Stato membro in cui la decisione è adottata
CGU: codice identificativo della decisione
(AAAA): anno di adozione della decisione
(123456): codice identificativo AIDA dell'Ufficio delle dogane che adotta la decisione
N: codice alfa di individuazione della numerazione
(1): numerazione (sequenziale) del provvedimento

A titolo esemplificativo, le decisioni afferenti la garanzia globale adottate nel corrente anno dall'Ufficio delle dogane di Roma 1 saranno così identificate: IT CGU 2016 306100 N 1, IT CGU 2016 306100 N 2, e così procedendo.

Codesti Uffici vorranno attenersi alle disposizioni impartite, non mancando di segnalare, attraverso le rispettive Direzioni sovraordinate – chiamate a vigilare sulla conforme ed uniforme applicazione della presente direttiva -, ogni eventuale criticità operativa e/o suggerimenti utili al miglior dispiegamento del processo in parola.

Il Direttore Centrale

Dott.ssa Cinzia Bricca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto L.gs. n°39/1993)

⁸ Sia nel caso di garanzie globali spendibili presso più Uffici doganali italiani, sia nel caso di garanzie globali spendibili nella UE.